

Bruxelles, 16.7.2015
COM(2015) 346 final

ANNEX 2

ALLEGATO

della

**Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO**

relativa alla conclusione del protocollo, siglato il 20 marzo 2015, che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro

ALLEGATO

Portata dei poteri conferiti e procedura per la definizione della posizione dell'Unione nella commissione mista

- (1) La Commissione è autorizzata a negoziare con la Groenlandia e, se del caso e fatto salvo il rispetto del punto (3) del presente allegato, ad approvare modifiche del protocollo riguardo alle seguenti questioni:
 - (a) revisione delle possibilità di pesca conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, lettera d), dell'accordo e all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 8 del protocollo;
 - (b) decisione sulle modalità del sostegno settoriale conformemente all'articolo 5 del protocollo;
 - (c) modifica delle disposizioni relative alle condizioni di esercizio della pesca e delle modalità di applicazione del protocollo e degli allegati in conformità all'articolo 10 dell'accordo.

- (2) Nell'ambito della commissione mista istituita in virtù dell'accordo, l'Unione:
 - (a) agisce conformemente agli obiettivi da essa perseguiti nel quadro della politica comune della pesca;
 - (b) si conforma alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 concernenti la comunicazione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca;
 - (c) promuove posizioni coerenti con le pertinenti norme adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca e nel contesto della gestione congiunta da parte degli Stati costieri.

- (3) Quando in una riunione della commissione mista è prevista l'adozione di una decisione che modifica il protocollo come previsto al punto 1, si intraprendono le azioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto delle più recenti informazioni statistiche e biologiche nonché delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione.

A tal fine e sulla base di tali informazioni, i servizi della Commissione trasmettono al Consiglio o ai suoi organi preparatori, con sufficiente anticipo prima della pertinente riunione della commissione mista, un documento contenente i dettagli della posizione proposta da esprimere a nome dell'Unione, affinché sia esaminato e approvato.

Con riguardo alle questioni di cui al punto 1, lettera a), la posizione da esprimere a nome dell'Unione è approvata dal Consiglio a maggioranza qualificata. Negli altri casi, la posizione dell'Unione proposta nel documento preparatorio si considera approvata, a meno che un numero di Stati membri equivalente alla minoranza di blocco non vi si opponga durante una riunione dell'organo preparatorio del Consiglio, ovvero entro 20 giorni dal ricevimento del documento preparatorio, se questa scadenza è più ravvicinata. In caso di opposizione, la questione è sottoposta al Consiglio.

Qualora, nel corso di ulteriori riunioni, anche sul posto, sia impossibile raggiungere un accordo che permetta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la questione viene sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori.

La Commissione è invitata ad adottare in tempo utile le disposizioni necessarie a garantire che sia dato seguito alla decisione della commissione mista, comprese, se del caso, la pubblicazione della decisione in questione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e la presentazione di eventuali proposte necessarie all'attuazione di tale decisione.